

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FERIALE

n. 8/22 r.g. c.p.

concordato preventivo con riserva: decreto ex art. 161.6 e 161.8 lf

Il tribunale

in composizione collegiale, nella persona dei giudici

dr. Bruno Casciarri *presidente*
dr. Lucio Munaro *giudice - relatore*
dr. Susanna Menegazzi *giudice*

– vista la domanda ex art. 161.6 lf, proposta dalla *Faoma s.r.l.*, considerato che:

– alla stregua dei documenti offerti, sussistono le necessarie condizioni di ammissibilità perché:

- la sede principale della società si trova a *Lanzago di Silea*, e dunque nel circondario di questo tribunale (art. 161.1 lf);
- la decisione ex art. 152.3 lf (richiamato dall'art. 161.4 lf) risulta da *verbale redatto da notaio*, nel quale si dà conto dell'iscrizione nel registro delle imprese *a norma dell'art. 2436 del codice civile*;
- ricorrono il requisito soggettivo del superamento delle soglie ex art. 1.2 lf e il requisito oggettivo dello *stato di crisi* (art. 160.1 lf);
- sono stati depositati i *bilanci* e l'*elenco* previsti dall'art. 161.6 lf; in particolare, il bilancio relativo all'esercizio 2021 è stato successivamente depositato in forza di decreto interinale del giudice;
- la ricorrente ha allegato di non avere presentato un' *altra domanda* ex art. 161.9 lf;

– il termine ex art. 161.6 lf è soggetto alla sospensione feriale, sia per la sua natura processuale, sia per il carattere eccezionale delle deroghe alla sospensione stessa (limitate, nella materia concorsuale, ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca), sia per i limiti con cui tali deroghe sono disciplinate nell'art. 36 bis lf (Cass. n. 2706/2009 e la migliore dottrina fallimentaristica);

– la sospensione feriale non opera solo quando il concordato preventivo con riserva sia proposto in pendenza di istanza di fallimento; e ciò in forza di quanto previsto dall'art. 3 l. n. 742/1969 che, attraverso il richiamo all'art. 92 r.d.

n. 12/1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimenti (Cass. n. 15435/2018);

– il termine di adempimento degli obblighi informativi (v. *infra*) non è invece sottoposto alla sospensione feriale;

– la domanda risulta comunicata al pubblico ministero e trasmessa al registro delle imprese (art. 161.5 lf);

– in ragione della situazione patrimoniale e finanziaria della ricorrente, è opportuna la nomina del commissario giudiziale ex art. 161.6 lf, che rinvia esplicitamente all'art. 163.2 n. 3 lf;

– sicchè, come correttamente osservato dalla migliore dottrina fallimentaristica, al commissario giudiziale nominato nella procedura ex art. 161.6 lf devono applicarsi (oltre alle disposizioni specificamente previste per la procedura di concordato preventivo con riserva) le norme relative al commissario giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo, tranne quelle incompatibili con la procedura di concordato preventivo con riserva;

– ne consegue che il commissario giudiziale deve esercitare i poteri e adempiere gli obblighi previsti dagli artt. 167.1, 161.7, 161.6 ultimo periodo e 161.8 lf;

p.q.m.

- fissa al 20.11.22 il termine per la presentazione della *proposta*, del *piano* e della *documentazione* ex art. 161.6 lf oppure della *domanda ai sensi dell'art. 182 bis.1 lf*;
- nomina commissario giudiziale il dr. *Aldo Van den Borre*;
- dispone che la ricorrente:
 - entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto, apra presso la *Banca della Marca Credito Cooperativo* un conto corrente intestato alla procedura e vi depositi la somma di € 10.000,00, presuntivamente necessaria per le spese di procedura e il compenso del commissario giudiziale;
 - entro il 15.9.22, e poi con cadenza mensile, depositi una relazione sulla situazione finanziaria aggiornata alla fine del mese precedente, con trasmissione di copia della stessa al commissario giudiziale;
 - nello stesso termine, trasmetta al commissario giudiziale una sintetica relazione informativa ed esplicativa (redatta dai suoi legali) sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e sulla gestione corrente, anche finanziaria; con indicazione:
 - a) delle più rilevanti operazioni compiute, di carattere negoziale o gestionale o industriale o finanziario o solutorio;
 - b) della giacenza di cassa;

- c) delle più rilevanti variazioni di magazzino;
- rileva che il commissario giudiziale deve:
 - avvalersi degli strumenti informatici individuati dal tribunale (*Zucchetti Software Giuridico*);
 - vigilare sull'amministrazione dei beni e sull'esercizio dell'impresa da parte del debitore (art. 167.1 lf);
 - formulare il proprio parere circa le eventuali autorizzazioni richieste dal debitore al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione (art. 161.7 lf);
 - riferire immediatamente al tribunale in merito a eventuali condotte del debitore previste dall'art. 173 lf;
 - vigilare sul rispetto degli obblighi informativi periodici gravanti sul debitore, dandone conto al tribunale, volta per volta, alla luce dei contenuti di ciascuna relazione;
 - vigilare sull'attività del debitore finalizzata alla predisposizione della proposta e del piano, e riferire al tribunale qualora tale attività sia manifestamente inidonea a tal fine;
 - trasmettere al giudice relatore copia della relazione informativa ed esplicativa (v. *supra*);
 - riferire al tribunale, con relazione scritta motivata e sintetica, in caso di violazioni a fronte dei seguenti obblighi o divieti o condizioni:
 - 1) il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione è condizionato alla previa autorizzazione del tribunale e alla sussistenza di adeguata prova documentale in merito ad urgenza e utilità;
 - 2) è vietato il pagamento di crediti anteriori;
 - 3) la sospensione o la risoluzione dei *contratti pendenti* ex art. 169 bis lf è condizionata alla previa autorizzazione del tribunale;
 - 4) la stipulazione di contratti di finanziamento è condizionata alla previa autorizzazione del tribunale, col rispetto delle condizioni ex art. 182 *quinquies* lf;
 - rileva che l'omesso deposito nel termine della somma cit. di € 10.000,00 vale quale prova dell'inidoneità dell'attività del debitore ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
 - dispone che la cancelleria rimetta al giudice relatore il fascicolo della procedura, unitamente a eventuali fascicoli 'prefallimentari':
 - a) subito dopo il deposito dei documenti oggetto di riserva;
 - b) alla scadenza del termine concesso col presente decreto;

- c) quando il commissario giudiziale riferisca in merito alla violazione degli obblighi cit.

Treviso, 10.8.2022

Il presidente
dr. Bruno Casciarri